



UNCI AGROALIMENTARE

AUDIZIONE DEL 13-01-2020

Senato della Repubblica- Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare

Audizione su ddl n. 878

*Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari
provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*

Il Presidente
Gennaro Scognamiglio

On. Senatrici, On Senatori

grazie per l'invito ricevuto per la trattazione dell'affare assegnato Disegno di legge Atto Senato n. 878XVIII Legislatura – “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile”

UNCIAGROALIMENTARE, avendo oggi la opportunità di esprimersi in merito all'Atto nr.878, non essendo stata chiamata in fase di audizione in altra sede, sebbene titolare di effettiva rappresentanza nel comparto agroalimentare, rappresentante di portatori di interesse nel settore delle Cooperative Agroalimentare, ritiene che è più che assodato che quello agroalimentare è un settore trainante per l'intera economia italiana.

Disciplinare una prassi commerciale come questa di prodotti a chilometro 0 o utile, è quello che definiremmo l'altrettanto concetto di spinta principale che viene da quel marchio “Made in Italy” considerato garante della qualità dei prodotti sui mercati.

A fronte di una crisi generalizzata, l'esportazione di prodotti agroalimentari italiani si attesta su livelli soddisfacenti con una crescente richiesta di eccellenze enogastronomiche.

Urgente e necessario, quindi sostenere e incentivare questa tendenza potendo contare su prodotti di grande qualità, su prodotti che presentano caratteristiche di unicità, su prodotti che hanno la capacità di non eclissare l'originario legame con il territorio, potendo contare, infine, anche su diverse certificazioni riconosciute e riconoscibili dai mercati.

Per la nostra organizzazione e per le Cooperative che rappresentiamo, la sicurezza alimentare, la corretta informazione al consumatore è alla base di ogni priorità di rilancio di un settore economico come questo dell'agroalimentare di vicinanza o di appartenenza.

E' importante puntare su un sempre maggiore sviluppo di tale settore non perdendo mai di vista quelle produzioni di qualità che caratterizzano l'offerta agroalimentare italiana.

Il consumatore finale è diventato legittimamente esigente preferendo una sicurezza alimentare che passa attraverso la tracciabilità dei prodotti e attraverso la trasparenza di informazione integrale, volta alla ricerca e all'innovazione. Ma è anche un non abbandonare le origini, un salto indietro nella opportunità unica di coniugare – Cibo- Tradizioni e Territorio- al fine di recuperare in un sol colpo quello che in questi anni sta accadendo, la desertificazione dei suoli e dei territori.

Quindi anche attraverso una semplice innovazione legislativa possiamo ritrovare una nuova economia quella dell'opportunità di ricondurci ai distretti del cibo, alle filiere agroalimentari e ricondurci ad un'economia green fatta di piccoli passi senza spreco ed aumento di inquinanti. Anche in questo strumento c'è l'opportunità e l'applicabilità ed efficacia lo strumento della Blockchain: blocchi di dati legati da una concatenazione cronologica sulla quale non si può intervenire a posteriori e alla quale si può far riferimento per avere informazioni certe.

La Blockchain viene ritenuta adatta a garantire ai consumatori tutte le informazioni di cui necessitano, a garantire la sostenibilità economica e ambientale della produzione agricola ed è considerata efficace nella lotta contro la corruzione e i traffici illegali.

Mettere a punto un sistema di controllo e di tutela dei prodotti agricoli, dall'origine alla tavola, è obiettivo ambizioso: la tecnologia aiuta ma certo non può essere garante unica ed esauriente della qualità di un prodotto agroalimentare. Va considerato il fatto che l'idea di qualità non è uguale per tutti: ogni attore della filiera agroalimentare esprime un concetto di "qualità" diverso in base agli interessi di cui si fa portatore. Sicuramente, con quello che è enunciato all'art.5 Istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta» serve ad intensificare e migliorare l'interazione fra tutti gli attori della filiera (dalla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, alla vendita, all'acquisto) così da elevare comunque i livelli qualitativi e di controllo nella valorizzazione dei prodotti a filiera corta.

Ne consegue che nell'agire comune dalle Istituzioni agli addetti, è di obbligo innalzare i livelli di guardi e di controllo, affinché le stesse aree dedicate a tali prodotti, non siano poi aree di parcheggio e di esposizione per attirare il consumatore finale con il falso mito del marchio. La qualità che si basa sull'innovazione e che assicura competitività sui mercati.

Nel condividere le finalità del Disegno di Legge n.878 , ci vogliamo però anche soffermare su alcuni aspetti che riteniamo fondamentali di attenzione :

DISEGNO DI LEGGE	Osservazioni	Nostre Proposte ed Osservazioni
<p>d'iniziativa dei deputati GALLINELLA, GAGNARLI, MOLINARI, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, CUNIAL, DEL SESTO, L'ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, Alberto MANCA, MARZANA, PARENTELA e PIGNATONE</p> <p>(V. Stampato Camera n. 183)</p> <p>approvato dalla Camera dei deputati</p> <p>il 17 ottobre 2018</p> <p>Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza</p> <p>il 18 ottobre 2018</p> <p>Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e</p>		

<p>alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile</p>		
<p>Art. 1. (Finalità)</p> <p>1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		<p>Al comma 1 aggiungere dopo prodotti agricoli e alimentari anche i prodotti della pesca professionale marittima , acque lagunare e fluviale , ed ai prodotti di marecoltura e piscicoltura e di allevamento in mare e acque interne.....</p>
<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:</p> <p>a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole</p>	<p>I Pescatori Iscritti nei registri degli Uffici provinciali Caccia e Pesca i 70 km sono da considerarsi nell'ambito della sola provincia di appartenenza ?</p> <p>I prodotti di cattura ittica ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Reg.(UE) 1379/2013 che richiama l'art.58, comma 8, del reg.(CE) 1224/2009 sono esonerati dagli obblighi di tracciabilità previsti dallo stesso art. 35 i piccoli</p>	<p>Inserire o meglio definire i prodotti di cui al termine "UTILE" al fine della loro vera identificazione merceologica.....</p> <p>Dopo la parola acquacoltura, di cui..... inserire anche marecoltura ed itticultura e crostacicoltura e venericoltura sia di allevamento che di cattura.</p> <p>Dopo la parola "e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque</p>

<p>primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;</p> <p>b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.</p> <p>Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari</p>	<p>quantitativi di prodotti venduti in banchina, direttamente dal peschereccio al consumatore che non superino un valore pari a 50 euro al giorno per consumatore finale.</p>	<p>interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione” meglio definire il luogo di sbarco se è considerato il porto o il primo punto di controllo della salubrità del prodotto ittico.</p>
<p>Art. 3.</p> <p>1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori,</p>		<p>all'art. 3</p> <p>Inserire un comma 2</p> <p>“I Comuni possono riservare agli agricoltori sia essi riuniti in cooperative che</p>

<p>pubblici e privati, della ristorazione collettiva.</p> <p>Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>		<p>singoli imprenditori, ai pescatori professionali sia essi riuniti in cooperative che singole imprese di pesca ed acquacoltura marittima e delle acque interne, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari e della pesca ed acquacoltura a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 30% del totale dell'area destinata al mercato, e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco”;</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta)</p> <p>1. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'in terno dell'area destinata al mercato.</p> <p>2. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p>(Istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle</p>	<p>Dopo forestali eliminare “ del turismo”</p>	

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la

Dopo le parole “gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore”.....inserire prevedere anche un adeguata formazione degli organi di controllo e divulgativi.....

vendita.		
<p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p>(Promozione dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: «1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».</p>		<p>Inserire un comma aggiuntivo al fine di meglio promuovere ed incentivare “..... attività di formazione e campagne di sensibilizzazione ed informazione ai consumatori sulla filiera corta, sui suoi benefici a livello al fine di recuperare quella economia sociale ed economico e di tutela dell'ambiente, per una corretta alimentazione e di percorsi formativi nelle scuole al fine di incentivare i consumi di prodotti ittici del pesce azzurro”</p>

<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">(Sanzioni)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile ovvero provenienti da filiera corta, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p>(Abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)</p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.</p>		